Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 213

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 settembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in 311ª seduta pubblica, mercoledì 21 settembre, alle ore 16, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956;

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

(4837)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 825.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in frazione Monteluco di Spoleto (Perugia).

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Spoleto (Perugia) in data 4 ottobre 1953, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente 26 maggio e 29 luglio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in frazione Monteluco di Spoleto (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 826.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco confessore, in Bolzano.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 28 dicembre 1948, integrato con postilla del 29 novembre 1954 e dichiarazione del 30 dicembre dello stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco confessore, in Bolzano e alla istituzione di quattro Uffici coadiutorali nella parrocchia stessa e viene altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 827.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno ad accettare una donazione.

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Livorno viene autorizzata ad accettare la donazione — disposta in suo favore dal comune di Cecina — di un appezzamento di terreno della superficie di complessivi mq. 337,50, sito in Cecina, occorrente per la costruzione di una Sala di contrattazioni, di cui alla deliberazione n. 332 del 5 novembre 1954.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 828.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X Sommo Pontefice, in Lecce.

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lecce in data 15 agosto 1954, integrato con dichiarazione 25 febbraio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X Sommo Pontefice, in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 147. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 829.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Maria Vergine, in località Bosco del comune di Zevio (Verona).

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 2 febbraio 1954, integrato con dichiarazione 25 ottobre 1954, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Nome di Maria Vergine, in località Bosco del comune di Zevio (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 830.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine e di San Giovanni Bosco, in Salerno.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 16 luglio 1954, integrato con postilla 22 febbraio 1955 e con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine e di San Giovanni Bosco, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 831.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Cagliari.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cagliari in data 1° gennaio 1954, integrato con dichiarazione 15 febbraio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco d'Assisi, nel comune di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, *foglio n.* 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla statale n. 128 ad Osidda, in provincia di Nuoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 1° aprile 1952, n. 255, con la quale il Consiglio provinciale di Nuoro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale dalla statale n. 128 ad Osidda;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 814;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale dalla statale n. 128 ad Osidda, in provincia di Nuoro, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1955
Registro n. 31 *Lavori pubblici, foglio n.* 117

(4630)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada da Montefiorino, per Frassinoro, a Raggia, in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 15 marzo 1954, n. 8, con la quale il Consiglio provinciale di Modena ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da Montefiorino, per Frassinoro, a Raggia;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 24 marzo 1955, n. 668;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Montefiorino, per Frassinoro, a Raggia, in provincia di Modena, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

GRONCHI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1955
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 45

(4632)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1955.

Trasferimento del comune di Montegrotto Terme dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Monselice a quella dei corrispondenti uffici di Padova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Monselice al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Montegrotto Terme un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Padova;

Decreta:

Il comune di Montegrotto Terme viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Monselice a quella dei corrispondenti uffici di Padova.

Roma, addì 10 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1955
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 48. — RINA

(4700)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1955.

Trasferimento del comune di Marianopoli dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Mussomeli a quella dei corrispondenti uffici di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Mussomeli al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Marianopoli un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Caltanissetta;

Decreta:

Il comune di Marianopoli viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Mussomeli a quella dei corrispondenti uffici di Caltanissetta.

Roma, addì 10 maggio 1955

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1955
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 47. — RINA

(4699)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1955.

Istituzione di una Agenzia consolare in Hälsingborg alle dipendenze del Consolato d'Italia in Malmö (Svezia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria in tutte le Provincie del regno col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1946, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Hälsingborg alle dipendenze del Consolato d'Italia in Malmö.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1955

p. *Il Ministro*: BADINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1955
Registro n. 63 Esteri, foglio n. 8. — FIORE

(4783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 195, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Potenza Picena (Macerata), di un mutuo di L. 1.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4803)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lettopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 191, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lettopalena (Chieti), di un mutuo di L 500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4811)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 8 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 201, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare (Chieti), di un mutuo di L. 8.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4812)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 193, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ari (Chieti), di un mutuo di L 1.250.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4814)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 11 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 174, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carbonia (Cagliari), di un mutuo di L. 23.152.500, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(4815)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 15 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 162, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Valguarnera (provincia di Enna), di un mutuo di L. 20.400.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4738)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 171, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lipari (provincia di Messina), di un mutuo di L. 2.840.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4733)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 165, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aragona (provincia di Agrigento), di un mutuo di L. 8.125.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4735)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 167, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mussomeli (provincia di Caltanissetta), di un mutuo di L. 1.170.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4737)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 15 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 176, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barrafranca (provincia di Enna), di un mutuo di L. 1.947.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4739)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 20 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 160, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Nuoro di un mutuo di L 239.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4828)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 14 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 170, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di L. 519.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4829)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 161, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Gorizia di un mutuo di L. 139.014.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	704891	140 —	Bossi *Ines* fu Paolo, moglie di Giuriani Lorenzo, dom. a Chiavenna (Sondrio).	Bossi *Maria Ines* fu Paolo, ecc., come contro.
Id.	838011	245 —	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* fu Sebastiano, dom. a Roccalumera (Messina).	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	212228	13.650 —	Lastrucci Adelia fu Domenico, moglie di *Tajani* Adolfo fu Giuseppe, dom. a Vietri sul Mare (Salerno) dotale.	Lastrucci Adelia fu Domenico, moglie di *Taiani* Adolfo, ecc., come contro.
Id.	213002	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	71344	420 —	Barbastefano Maria, Dora, *Carmela* ed *Elsa* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Stabile Teresina vedova Barbastefano, dom. a Morano Calabro (Cosenza), con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Barbastefano Maria, Dora, *Maria Carmela*, *Lidia-Anna-Nives-Elsa* fu Francesco, minori, ecc., come contro.
Id.	104866	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	239231	325,50	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 agosto 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(4514)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2657 — Data: 21 gennaio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pelosi Gregorio fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 19 novembre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Di Martino Iole fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 5500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 10 luglio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Lombardo Giuseppina fu Antonio e Rotella Francesco fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 9205.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 27 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Montibello Ciriaco fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 192 — Data: 11 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Tempestini Anchise fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 21 gennaio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione Gallotta Giuseppe di Vito — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5762 — Data: 2 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Terreni Danila fu David — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5776 — Data: 2 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Terreni Danila fu David — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(4340)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 14 settembre 1955 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,85	624,80	624,85	624,85	624,82	624,84	624,90	624,85	624,85	624,85
$ Can.	632 —	632,50	632 —	632,50	631,75	632 —	632,50	632,50	632,50	632,50
Fr Sv. lib.	145,80	145,70	145,77	145,81	145,78	145,80	145,87	145,81	145,81	145,81
Kr. D.	89,86	89,90	90,10	89,92	89,83	89,90	89,95	89,92	89,92	89,95
Kr N.	86,88	87,10	87,05	86,92	86,92	86,89	86,90	86,92	86,92	86,90
Kr Sv.	120,78	120 —	120,85	120,82	120,77	120,79	120,79	120,82	120,82	120,79
Fol.	164,46	164,40	164,39	164,47	164,42	164,47	164,46	164,47	164,47	164,47
Fr. B.	12,50	12,50	12,505	12,505	12,49	12,50	12,51	12,50	12,505	12,505
Fr. Fr.	178,56	178,60	178,57	178,60	178,62	178,55	178,58	178,60	178,60	178,60
Fr Sv. acc.	142,91	143,05	142,95	142,95	142,95	143 —	142,96	142,95	142,95	142,95
Lst.	1736,87	1737,20	1738,50	1738 —	1737,05	1737,12	1738 —	1738 —	1738 —	1738 —
Dm. occ.	148,80	148,80	148,80	148,82	148,78	148,81	148,77	148,82	148,82	148,82

Media dei titoli del 14 settembre 1955

Rendita 3,50 % 1906	59,90
Id. 3,50 % 1902	59,40
Id. 5 % 1935	92,725
Redimibile 3,50 % 1934	81,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,25
Id. 5 % 1936	93,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,775
Buoni del Tesoro % (scadenza 1° aprile 1959)	97,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	96,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 settembre 1955

1 dollaro USA.	624,875
1 dollaro Can.	632,50
1 Fr Sv lib.	145,807
1 Kr. Dan.	89,935
1 Kr. Norv.	86,91
1 Kr. Sv.	120,805
1 Fol.	164,465
1 Fr. bel.	12,507
100 Fr. Fr.	178,59
1 Fr. Sv. acc.	142,955
1 Lst.	1738 —
1 Marco ger.	148,795

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 371), è stata determinata in L. 1.007.284 (lire unmilionesettemila duecentottantaquattro), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di San Nicolò d'Arcidano (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 24.87.47, espropriati nei confronti della ditta ONNIS MARCIAS Salvatore fu Sebastiano e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1615, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.005.000 (lire unmilionecinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 370), è stata determinata in L. 3.468.130 (lire tremilioniquattrocentosessantottomilacentotrenta), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Uras (provincia di Cagliari) della superficie di ettari 260.79.45, espropriati nei confronti della ditta ONNIS MARCIAS Salvatore fu Sebastiano, trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1616, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.465.000 (lire tremilioniquattrocentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4770)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura. foglio n. 369), è stata determinata in L. 333.138,40 (lire trecentotrentatremilacentotrentotto e 40 centesimi), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Portotorres (provincia di Sassari), della superficie di ettari 10.97.85, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA MINERARIA SIDERURGICA « FERROMIN », con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 330.000 (lire trecentotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 368, è stata determinata in L. 731.217 (lire settecentotrentunomiladuecentodiciassette), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Sassari-Nurra (provincia di Sassari), della superficie di ettari 32.30.20, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA MINERARIA SIDERURGICA « FERROMIN », con sede in Roma, e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3224, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 730.000 (lire settecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 367, è stata determinata in L. 51.215 (lire cinquantunomiladuecentoquindici), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Orosei (provincia di Nuoro), della superficie di ettari 2.31.83, espropriati nei confronti della ditta TICCA Giovanni Maria di Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1636, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 274 del 26 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 50.000 (lire cinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4771)

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 365), è stata determinata in L. 707.659 (lire settecentosettemilaseicentocinquantanove), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 8.70.91, espropriati nei confronti della ditta BALSAMO Rosa fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3443, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 705.000 (lire settecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 359), è stata determinata in L. 2.307.265 (lire duemilionitrecentosettemiladuecentosessantacinque), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Matera (provincia di Matera), della superficie di ettari 40.00.34, espropriati nei confronti della ditta LORUSSO Giuseppe fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2117, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 2.305.000 (lire duemilionitrecentocinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 358), è stata determinata in L. 7.779.402 (lire settemilionisettecentosettantanovemilaquattrocentodue), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Genzano (provincia di Potenza), della superficie di ettari 130.91.58, espropriati nei confronti della ditta NITTI-VALENTINI Francesco Saverio fu Matteo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2313, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295 del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.775.000 (lire settemilionisettecentosettantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4775)

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 364), è stata determinata in L. 3.333.350 (lire tremilionitrecentotrentatremilatrecentocinquanta), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Lecce (provincia di Lecce) della superficie di ettari 32.55.37, espropriati nei confronti della ditta BIANCO Lucia di Paolino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 302 del 31 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.330.000 (lire tremilionitrecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 363), è stata determinata in L. 8.058.967 (lire ottomilionicinquantottomilanovecentosessantasette), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di ettari 99.57.47, espropriati nei confronti della ditta FRAGGIACOMO Leonardo di Maurizio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 8.055.000 (lire ottomilionicinquantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 362), è stata determinata in L. 1.333.900 (lire unmilionetrecentotrentatremilanovecento), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 83.66.90, espropriati nei confronti della ditta GRILLI Filippo Alfonso fu Pietro e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L 1.330.000 (lire unmilionetrecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 357), è stata determinata in L. 7.230.431 (lire settemilioniduecentotrentamilaquattrocentotrentuno), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 115.91.41, espropriati nei confronti della ditta SARACINO Antonio fu Serafino e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1495, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 269 del 20 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.230.000 (lire settemilioniduecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 356), è stata determinata in L. 1.249.405 (lire unmilioneduecentoquarantanovemilaquattrocentocinque), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 15.52.34, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE ITALIANA DI CELLULOSA, con sede in Milano, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.245.000 (lire unmilioneduecentoquarantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4772)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 366), è stata determinata in L. 2.188.563 (lire duemilionicentottantottomilacinquecentosessantatre), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 27.01.93, espropriati nei confronti della ditta ALICINO Giuseppe fu Natale e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1701, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 278 del 1° dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.185.000 (lire duemilionicentottantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 361), è stata determinata in L. 7.405.567 (lire settemilioniquattrocentocinquemilacinquecentosessantasette) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Bitonto (provincia di Bari) della superficie di ettari 19.41.69, espropriati nei confronti della ditta JATTA Filippo fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria

in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3718, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.405.000 (lire settemilioniquattrocentocinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 360), è stata determinata in L. 1.442.196 (lire unmilionequattrocentoquarantaduemilacentonovantasei) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Banzi (provincia di Potenza) della superficie di ettari 28.36.44, espropriati nei confronti della ditta LA BRIOLA Elisa fu Pietro-Antonio, maritata LOSACCO e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294 del 19 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.440.000 (lire unmilionequattrocentoquarantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4769)

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 16 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 310), è stata determinata in lire 3.002.878,35 (lire tremilioniduemilaottocentosettantotto e 35/100) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Ravenna (provincia di Ravenna) della superficie di ettari 144.17.71, espropriati nei confronti della ditta PATRIGNANI Raffaele fu Leonida e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3180, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 3.000.000 (lire tremilioni), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 16 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 309), è stata determinata in lire 7.618.536 (lire settemilioniseicentodiciottomilacinquecentotrentasei), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Chioggia (provincia di Venezia) della superficie di ettari 35.25.08, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRARIA « MORARI », con sede in Milano e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 8).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 7.615.000 (lire settemilioniseicentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 16 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 308), è stata determinata in lire 1.331.652,20 (lire unmilionetrecentotrentunomilaseicentocinquantadue e 20/100) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Codigoro (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 9.18.90, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE AGRICOLA, con sede in Comacchio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3190, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.330.000 (lire unmilionetrecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 16 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 303), è stata determinata in lire 53.610.058,30 (lire cinquantatremilioniseicentodiecimilacinquantotto e 30/100) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Porto Tolle (provincia di Rovigo) della superficie di ettari 357.54.36, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA TENUTA « CA' VENIER », con sede in Ferrara e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 53.610.000 (lire cinquantatremilioniseicentodiecimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 16 agosto 1955 (registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 307), è stata determinata in lire 2.623.096 (lire duemilioniseicentoventitremilanovantasei), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Copparo (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 12.94.90, espropriati nei confronti della ditta TEDESCHI Max-Cesare fu Riccardo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n. 1843, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 6 dicembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.620.000 (lire duemilioniseicentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4777)

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 187), è stata determinata in L. 74.190.284,30 (lire settantaquattromilionicentonovantamiladuecentottantaquattro e cent. 30), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Copparo (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 501.28.51, espropriati nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA « ZENZALINO », con sede in Milano, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 6).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(4778)

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 373), è stata determinata in L. 2.569.967 (lire duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentosessantasette), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Battipaglia (provincia di Salerno), della superficie di ettari 11.13.99, espropriati nei confronti della ditta RAGO Luigi fu Fiorentino e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.565.000 (lire duemilionicinquecentosessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Roma, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4774)

Ente autonomo del Flumendosa
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 1955 (registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 372), è stata determinata in L. 1.782.602,34 (lire unmilionesettecentottantaduemilaseicentodue e 34 centesimi), l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Guspini (provincia di Cagliari), della superficie di ettari 297.40.50, espropriati nei confronti della ditta « MONTEVECCHIO » SOCIETA' ITALIANA DEL PIOMBO E DELLO ZINCO Anonima con sede in Milano, e trasferiti in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 1.780.000 (lire unmilionesettecentottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4773)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni delle Serie ordinarie 4,50 % - 5 % - 6 %

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1955, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 %.
Estrazione a sorte di:
n. 59 titoli di 5 obbligazioni
» 123 titoli di 10 »
» 87 titoli di 25 »

in totale n. 269 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 3700 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.850.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %.
Estrazione a sorte di:
n. 640 titoli di 1 obbligazione
» 889 titoli di 5 obbligazioni
» 8.556 titoli di 10 »
» 1.412 titoli di 25 »
» 1.017 titoli di 50 »
» 699 titoli di 100 »

in totale n. 13.213 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 246.695 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 123.347.500;

c) *In ordine alle obbligazioni* 6 %.
Estrazione a sorte di:
n. 425 titoli di 25 obbligazioni
» 1650 titoli di 100 »
» 1013 titoli di 1000 »

in totale n. 3088 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 1.188.625 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 594.312.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1955

Il presidente: G. B. Boeri

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » ed obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova ».

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1955, con inizio alle ore 9,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo »*.

Estrazione a sorte di n. 1007 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 10.070 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.035.000;

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova »*.
Estrazione a sorte di.
n. 90 titoli di 1 obbligazione
» 155 titoli di 5 obbligazioni
» 115 titoli di 10 »
» 32 titoli di 25 »

in totale n. 392 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 2815 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.407.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1955

Il presidente: G. B. Boeri

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1955, con inizio alle ore 10, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *emissione*.

Estrazione a sorte di:
n. 260 titoli di 1 obbligazione
» 230 titoli di 5 obbligazioni
» 330 titoli di 10 »
» 232 titoli di 25 »

in totale n. 1052 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 10.510 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 5.255.000;

b) 2ª *emissione*.

Estrazione a sorte di:
n. 1000 titoli di 1 obbligazione
» 410 titoli di 5 obbligazioni
» 440 titoli di 10 »
» 580 titoli di 25 »

in totale n. 2430 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 21.950 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 10.975.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1955

Il presidente: G. B. BOERI

Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 %, Serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1955, con inizio alle ore 11,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *emissione*.

Estrazione a sorte di:
n. 271 titoli di 25 obbligazioni
» 305 titoli di 50 »
» 523 titoli di 100 »
» 79 titoli di 1000 »

in totale n. 1178 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 153.325 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 76.662.500.

Le obbligazioni da estinguere nell'anno in corso da numero 158.200, per il valore nominale di L. 79.100.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, sono proporzionalmente ridotte — in seguito alla restituzione anticipata effettuata dal comune di Torino di complessive n. 101.275 obbligazioni — alle predette n. 153.325 obbligazioni per il valore nominale di L. 76.662.500;

b) 2ª *emissione*.

Estrazione a sorte di:
n. 64 titoli di 25 obbligazioni
» 94 titoli di 100 »
» 50 titoli di 1000 »

in totale n. 208 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 61.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 30.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1955

Il presidente: G. B. BOERI

Avviso riguardante il sorteggio dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 % Serie speciale « Quinquennale »

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1955, con inizio alle ore 12, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Aureliana n. 7, Roma, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 6 % Serie speciale « Quinquennale » della 1ª e 2ª emissione:

a) 1ª *emissione*.

Estrazione a sorte di:
n. 876 titoli di 25 obbligazioni
» 3121 titoli di 100 »
» 1574 titoli di 500 »
» 3277 titoli di 1000 »

in totale n. 8848 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 4.398.000 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 2.199.000.000;

b) 2ª *emissione*.

Estrazione a sorte di:
n. 3.101 titoli di 25 obbligazioni
» 6.202 titoli di 100 »
» 2.401 titoli di 1000 »

in totale n. 11.704 titoli rappresentanti, complessivamente, numero 3.098.725 obbligazioni, di L. 500 cadauna, per il valore nominale di L. 1.549.362.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 settembre 1955

Il presidente: G. B. BOERI

(4767)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto n. 340.2.53/8856 del 2 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Parma, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico condotto dottor Domenico Dotti, dimissionario, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Domenico Dotti è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1953 il dott. Guido Mastronardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 2 settembre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4671)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a quarantotto posti di ufficiale permanente di V classe dei vigili del fuoco (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo A dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte e modifiche circa i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1942, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, modificato dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1, contenente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, ed il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, circa i provvedimenti in favore dei capi di famiglia numerosa;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali, in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi dei territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative per la revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende i benefici previsti per i reduci ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante la applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente la equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1480, che estende ai mutilati, agli invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 le disposizioni vigenti in favore dei mutilati, degli invalidi e dei congiunti dei caduti di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti in servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, circa l'assistenza in favore dei profughi;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto l'art. 4 della legge 16 aprile 1953, n. 409, circa la soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quarantotto posti di ufficiale permanente di V classe dei vigili del fuoco (grado 10°), nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei servizi antincendi, di cui un terzo riservato ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1496;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto:

1) la laurea in ingegneria conseguita in Italia, con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione di ingegnere per un periodo non inferiore ad un anno;

3) la qualità di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

4) l'età, che, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, terzo comma dell'art. 9, non deve essere superiore agli anni 28, salve le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere agli anni 33.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 28 anni è elevato ad anni 33:

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione: che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per il personale in servizio agli uffici dell'U.N.S.E.A. fino al 28 febbraio 1951 e per il personale in servizio agli uffici dell'I.R.C.E. fino al 16 giugno 1953;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per i capi di famiglie numerose;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul limite dei 28 anni, pari al periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, purchè non superino gli anni 33;

III) il limite massimo dei 28 anni è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto II), purchè complessivamente non si superino gli anni 33;

5) l'attitudine fisica necessaria per il servizio incondizionato di ufficiale dei vigili del fuoco e la statura non inferiore a metri 1,65; tali requisiti saranno accertati dalla Commissione e con le modalità previste dall'art. 9 (quarto e quinto comma) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Sato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;
7) avere il godimento dei diritti politici;
8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 28° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel numero 4) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari ed, in particolare, il possesso della qualifica di ufficiale delle Forze armate;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno alla data fissata quale termine utile per la presentazione della domanda, con la specificazione delle forme o degli enti presso cui la professione stessa è stata esercitata.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano titoli di merito, di cui intendano ottenere la valutazione, a norma dell'art. 12, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, e del successivo art. 13 del presente bando, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), non oltre la data in cui dovranno sostenere la prova orale, i documenti comprovanti il possesso di tali titoli.

Art. 5.

La documentazione relativa agli eventuali titoli di precedenza e di preferenza — qualora non sia stata già presentata ai fini della valutazione dei titoli di merito, di cui al precedente articolo — dovrà essere fatta pervenire alla Direzione generale dei servizi antincendi nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948 — mod. 69-*ter* — rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69) rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti, o copie debitamente autenticate dal notaio, devono essere comprovate le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da lire 100.

I profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da lire 100.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da lire 100.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da lire 100, debitamente legalizzato.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, non abbia oltrepassato il 28° anno di età.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 28° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 4 dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli di merito o di quelli preferenziali e di precedenza, ai termini dei precedenti articoli 4 e 5.

2. Certificato su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo.

3. Certificato su carta da bollo da lire 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 200.

5. Copia dello stato di servizio militare, su carta da bollo da lire 100 per ogni foglio.

6. Diploma originale di laurea in bollo o copia autentica del diploma stesso, debitamente legalizzato, su carta bollata da L. 200.

7. Certificato su carta da bollo da lire 100 della competente Associazione, comprovante l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'effettivo esercizio professionale da almeno un anno.

8. Copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta. I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione (marca di L. 100) nei casi previsi di legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 5), 6), 7) ed 8) dell'art. 6.

I concorrenti che si trovano sotto le armi possono produrre, in luogo del documento di cui al n. 5) del precedente art. 6, un certificato in carta da bollo del Comando del Corpo al quale appartengono.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati della dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami e per titoli per la nomina ad ufficiale di V classe del ruolo tecnico dei servizi antincendi (gruppo *A*) senza conseguirne l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli e sull'esame dei concorrenti sarà dato da una Commissione da nominarsi con successivo decreto e composta:

a) da un presidente di Sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore generale dei Servizi antincendi, componente;

c) dal comandante delle Scuole centrali, oppure da un ispettore superiore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, componente;

d) da un professore dell'ordine universitario (Facoltà ingegneria), componente;

e) da un ufficiale di I classe, comandante di Corpo, componente.

Un funzionario di gruppo *A*, addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, articoli 10 e seguenti.

L'esame consterà di quattro prove scritte o grafiche e di una orale, in base al programma annesso al regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, allegato 1.

Le prove scritte o grafiche e quelle orali, avranno luogo in Roma nei giorni e nella località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte o grafiche ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 13.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 8 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame e di cinque per i titoli.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o grafiche, dei punti ottenuti in quella orale e dei punti conseguiti per i titoli.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte o grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuta la votazione di sei decimi.

I criteri per la valutazione dei titoli sono deferiti alla Commissione esaminatrice.

Per i concorrenti, che non avranno ottenuto la idoneità nelle prove di esame, non si procederà alla valutazione dei titoli.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide il Ministero dell'interno, con provvedimento definitivo, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati allievi ufficiali e comandati a frequentare la Scuola centrale di applicazione per i servizi antincendi.

Quelli che supereranno tutte le prove prescritte in tale Scuola saranno nominati ufficiali di V classe, in base alla graduatoria formata al termine del corso, con gli assegni inerenti a tale grado e saranno destinati a prestare servizio presso i Corpi, che saranno indicati dal Ministero dell'interno. Quelli, invece, che non supereranno le suddette prove saranno ammessi, per una sola volta agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora dichiarati non idonei, saranno esonerati dal servizio.

Con apposito decreto del Ministro per l'interno si provvederà a determinare le prove da sostenere nella Scuola centrale di applicazione ed alla nomina della Commissione, che, al termine del corso, procederà all'accertamento della idoneità degli allievi ed alla formazione della graduatoria, in base alla quale gli stessi saranno nominati ufficiali di V classe.

La medesima Commissione esaminerà gli allievi ammessi a riparare e procederà per loro all'accertamento della idoneità ed alla formazione della relativa graduatoria.

Il periodo di frequenza del corso di applicazione vale a tutti gli effetti quale servizio di prova col relativo trattamento economico.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il direttore generale dei Servizi antincendi è incaricato della esecuzione.

Roma, addì 12 luglio 1955

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1955
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 283. — DI STEFANO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Annesso al regio decreto 16 *marzo* 1942, *n.* 702, *allegato* 1.

1) Meccanica applicata alle costruzioni: Elasticità e sollecitazioni Travature Spinta delle terre Muri di sostegno.

2) Costruzioni civili ed industriali: Strutture varie e calcoli relativi di stabilità Caratteristiche dei materiali da costruzione Lesioni nei fabbricati Crolli Nozioni sulle costruzioni antisismiche.

3) Fisica tecnologica: Trasmissione del calore Riscaldamento Ventilazione Termodinamica.

4) Meccanica applicata alle macchine e macchinario: Macchine termiche Macchine idrauliche.

5) Idraulica: Nozioni generali Acquedotti e fognature Calcoli delle condotte d'acqua Nozioni sul regime dei fiumi (piene, alluvioni).

6) Nozioni generali di chimica industriale: Combustibili Sostanze infiammabili Miscele e sostanze esplodenti Gas nocivi.

7) Elettrotecnica: Principi generali di elettricità e magnetismo delle macchine elettriche Impianti di distribuzione e di utilizzazione.

Le prove scritte o grafiche vertono sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2), 5) e 7); la prova orale può cadere su tutto il programma.

(4707)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 18 maggio 1955, con il quale il dott. Gallosti Kramer di Francesco è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Cabras;

Vista la segnalazione del comune di Cabras in data 14 giugno 1955, relativa alla non accettazione della predetta condotta medica da parte del predetto sanitario;

Considerato che il predetto dott. Gallosti Kramer deve essere considerato rinunciatario;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopracitato il dott. Deidda Carlo di Federico è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Cabras.

Il sindaco del comune di Cabras è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Cagliari, addì 25 agosto 1955

Il Prefetto

(4692)

PREFETTURA DI CHIETI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 11164/2 del 12 maggio 1955, con il quale l'ostetrica Monciotti Imola è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del Consorzio di Rosello-Roio del Sangro;

Considerato che la predetta sanitaria non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, l'ostetrica De Annuntiis Elda è dichiarata vincitrice della condotta del Consorzio di Rosello-Roio del Sangro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 31 agosto 1955

Il prefetto: DE VITO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 11164/2 del 12 maggio 1955, con il quale l'ostetrica Di Russo Ersilia è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Fraine;

Considerato che la predetta sanitaria non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, l'ostetrica D'Ippolito Cornelia è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Fraine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 31 agosto 1955

Il prefetto: DE VITO

(4711)

MOLA FELICE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.